

In tema di diritti d' autore, il requisito dell'originalità dell'opera dell'ingegno, allorché sia costituita da idee o nozioni semplici, sussiste se le stesse siano organizzate in modo autonomo rispetto alle loro precedenti rappresentazioni; quando, cioè, sia possibile riconoscere carattere innovativo all'opera dell'ingegno pur rispetto a ciò che già appartiene al patrimonio intellettuale degli operatori in un dato settore o materia, in un dato momento storico.

Trib. Bari Sez. spec. propr. industr. ed intell., 27/06/2011

PARTI IN CAUSA

In.Le. c. A.V.S.

FONTI

Massima redazionale, 2011

.....
La disciplina del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941 prevede che l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 e segg. della legge citata. Viceversa, quando l'opera fotografica sia priva dei predetti requisiti, gode della più limitata tutela di cui agli artt. 87 e segg., in tema di diritti connessi a quello d' autore. Quest'ultima tutela deve escludersi altresì nell'ipotesi di fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, da intendersi non come ogni fotografia riprodotte un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo-documentale e, quindi, non destinate a funzioni ulteriori, quali la commercializzazione o la promozione di un prodotto.

App. Roma Sez. spec. propr. industr. ed intell., 02/05/2011

PARTI IN CAUSA

Di.La.Gi. c. Um.Mo. e altri

FONTI

Massima redazionale, 2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 22/04/1941, n. 633, art. 1

L 22/04/1941, n. 633, art. 87

.....
Sussiste chiara differenza tra i diritti che sono riconducibili al titolare dell'opera creativa (e in particolare, nel campo delle radiodiffusioni, gli artt. 16 e 17 della legge n. 633/1941) ed i diritti discendenti da particolari forme di sfruttamento di tale opera (per la diffusione con mezzi fonografici, di cui agli artt. 72 e 73 della stessa legge), diritti questi ultimi che lo stesso legislatore mantiene ben distinti dai primi, qualificandoli come "diritti connessi" a quelli d' autore e che trovano per il loro fondamento non nell'opera, ma nell'attività di produzione del supporto realizzato per diffonderla.

Trib. Milano Sez. spec. propr. industr. ed intell., 23/03/2011

PARTI IN CAUSA

Consorzio Fonografici c. Il Rifugio degli Elfi

FONTI

Massima redazionale, 2011

.....
La norma incriminatrice di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi) si riferisce sia alle condotte previste dall'art. 171, comma primo, lett. c) che a quelle contemplate dalla lett. d) della legge citata, atteso il richiamo espresso alle "copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d' autore e da diritti connessi". (In motivazione la Corte ha precisato che soltanto se la violazione si riferisce alla mancanza del contrassegno SIAE trova applicazione la sentenza della Corte di Giustizia Schwibbert; diversamente, come nella fattispecie esaminata, ove la violazione è riferibile all'abusiva

riproduzione o duplicazione di opere tutelate dal diritto d' autore, detta sentenza non può trovare applicazione). (Rigetta, App. Palermo, 29 dicembre 2008)

Cass. pen. Sez. III, 24/02/2011, n. 12520

PARTI IN CAUSA

FONTI

CED Cassazione, 2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 22/04/1941, n. 633, art. 171-ter

L 22/04/1941, n. 633, art. 171-ter

L 22/04/1941, n. 633, art. 171-ter

.....
L'art. 125 del D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30 - ai sensi del quale il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento - é suscettibile di diverse interpretazioni. Se da un lato, infatti, è ipotizzabile che il legislatore abbia inteso individuare una mera modalità di liquidazione del danno, dall'altro deve ritenersi che il diritto alla restituzione degli utili si collochi su un piano diverso rispetto al risarcimento del danno, sia perché non sarebbe ravvisabile un rapporto di correlazione necessaria tra vendite del contraffattore e mancate vendite del titolare, sia perché il riconoscimento del diritto sarebbe ispirato alla necessità di evitare che la violazione della privativa sia occasione di arricchimento per il suo autore , tutte le volte in cui il guadagno realizzato superi la perdita effettiva del titolare del diritto leso. Quest'ultima interpretazione appare preferibile in quanto maggiormente aderente al testo della norma, la quale, dopo avere enumerato in modo esaustivo le voci di danno risarcibili ed i criteri di risarcimento, precisa che in ogni caso il danneggiato può chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore. E', inoltre, significativo che la disposizione contrapponga il diritto agli utili realizzati al diritto al risarcimento del lucro cessante, prevedendone l'esercizio in via alternativa, quanto meno fino alla concorrenza dell'importo del risarcimento, in quanto tale contrapposizione induce una differenziazione ontologica tra i due diritti, che finirebbero, invece, per sovrapporsi se partecipassero della medesima natura risarcitoria. La differenziazione tra risarcimento del danno e restituzione degli utili compare oltretutto anche nella rubrica dell'art. 125 in precedenza citato. La condanna del responsabile alla restituzione degli utili non é, quindi, condizionata alla prova dell'esistenza di un danno risarcibile. L'applicabilità della disposizione nel caso concreto richiede, tuttavia, la verifica di due presupposti. In primo luogo é necessario l'accertamento degli utili conseguiti. In secondo luogo, giacché la disposizione attribuisce al titolare del diritto leso gli utili realizzati attraverso una condotta vietata dalla normativa sulla proprietà industriale, è necessaria una relazione causale tra la violazione e il profitto conseguito; in caso di contraffazione di un marchio è, quindi, necessario che il profitto sia imputabile esclusivamente o prevalentemente all'uso dell'altrui segno distintivo.

Trib. Genova, 23/02/2011

PARTI IN CAUSA

D.A.M.I. S.p.A. e altri c. Fi.Fa.

FONTI

Massima redazionale, 2011